



parco nazionale
dell'*alta murgia*

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA.

(approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 12/04/2010 con deliberazione n. 05/2010)

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

- 1.** Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Sono escluse dalle procedure di cui al presente regolamento, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in un'attività e in un intervento episodico che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

- 1.** L'Ente procede al conferimento degli incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base dei propri documenti di programmazione, una volta verificata l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di strutture e di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità di utilizzare le risorse umane di cui dispone per la realizzazione di nuovi, ulteriori compiti.

Art. 3

Individuazione delle professionalità

- 1.** Per l'individuazione delle professionalità occorrenti ed il successivo conferimento di incarichi l'Ente predispone un apposito avviso, pubblicato sul proprio sito internet per non meno di dieci giorni.



2. Detto avviso dovrà riportare:

- oggetto dell'incarico;
- requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso per la prestazione richiesta;
- il termine per la presentazione dei *curricula*
- il termine entro il quale sarà concluso il procedimento

3. L'esito della procedura comparativa viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

4. In alternativa alla procedura precedentemente disciplinata, l'Ente, può utilizzare le graduatorie valide e pubblicate sulla G.U. di concorsi pubblici per esami e, in via subordinata per titoli ed esami, espletati dallo stesso Ente o da altre Amministrazioni, verificandone la rispondenza alla professionalità necessaria.

Art. 4
Contratto e liquidazione del compenso

1. Selezionato il soggetto idoneo, l'Ente stipula con lo stesso un contratto che disciplina tutti i rapporti intercorrenti tra le parti.

2. Tale rapporto, ove si ravvisi un motivato interesse per oggettive ragioni, può essere prorogato per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

3. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione, salvo diversa pattuizione riferita alle fasi dell'attività oggetto dell'incarico.



parco nazionale
dell'*alta murgia*

Art.5

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1.** L'Ente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante accertamento della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
- 2.** Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano parzialmente o del tutto insoddisfacenti, l'Ente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza o provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 6

Efficacia dei contratti

- 1.** L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17, comma 30. della Legge 3 agosto 2009, n. 102.